



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'interno

e

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 19, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia, ai sensi del quale “*Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata che opera nell’area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell’infanzia e dell’adolescenza*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente "Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunità al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 13 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 213, il quale prevede che "*Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti”;

VISTO, inoltre, il comma 214 del sopracitato articolo 1, il quale prevede che *“Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche”;*

VISTO, da ultimo, il comma 215, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213”;*

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 82 Bil del 10 marzo 2025 con il quale sono state assegnate sul cap. 541 “Fondo per il finanziamento delle iniziative relative alla promozione ed al potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori” le risorse pari a 3 milioni di euro per anno 2025, a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027;

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione delle modalità di attuazione dell'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 541 del CdR 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 2

(Destinatari e attuazione della misura)

1. I destinatari del presente decreto sono i comuni italiani in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad esclusione dei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. I comuni possono partecipare singolarmente o attraverso accordi con comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
3. Successivamente alla registrazione del presente decreto, i comuni italiani potranno partecipare all'Avviso per l'annualità 2025 che sarà pubblicato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia sul proprio sito *internet* istituzionale <https://famiglia.governo.it/it/>, inviando la domanda in modalità informatica. Saranno finanziati i progetti ricevuti dai primi quattro comuni per ciascuna regione, secondo la modalità cosiddetta "a sportello".
4. I comuni selezionati dovranno attuare almeno due delle seguenti azioni tra le aree di intervento previste dall'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da realizzare entro 12 mesi dalla comunicazione al Dipartimento di inizio delle attività:





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) incentivare e sostenere le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti;
- b) contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale;
- c) favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022;
- d) sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Art. 3

(Risorse finanziarie)

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, è destinato, per l'anno 2025, un finanziamento pari a 3 milioni di euro, a valere sul cap. 541 "*Fondo per il finanziamento delle iniziative relative alla promozione ed al potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori*" del Centro di responsabilità 15 – Politiche per la famiglia del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ciascun comune sarà finanziato con un importo di euro 39.473,00, da rendicontare al Dipartimento secondo le modalità e i tempi definiti dall'Avviso.
3. Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda.
4. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati secondo le modalità definite dall'Avviso.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Ministro per la famiglia, la natalità e

Le pari opportunità

On. Eugenia Maria Roccella

IL MINISTRO DELL'INTERNO

dott. Matteo Piantedosi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

On. Giancarlo Giorgetti

